



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**FORNITURA DI N° 3 TOMOGRAFI A COERENZA OTTICA (OCT) DA DESTINARE
ALLE CASE DI COMUNITA' DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Fornitura di n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT) da destinare alle Case di Comunità dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Articolo 1 OGGETTO

Questa Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana necessita della fornitura di **n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT)** da destinare alle Case di Comunità dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

La presentazione del preventivo non ingenera nella stazione appaltante alcun obbligo all'effettuazione dell'affidamento, che sarà espletato, qualora le proposte tecniche economiche soddisfino le esigenze di questa Azienda, ai sensi della normativa vigente.

Qualora quest'Amministrazione intendesse affidare la fornitura in questione, procederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto.

La presentazione del preventivo implica l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni Particolari di fornitura.

Le Condizioni del Contratto, che verranno concluse in caso di accettazione del preventivo, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al "Bando del Mercato Elettronico della P.A. Beni e forniture" area merceologica "Altri Dispositivi Medici"**.

Articolo 2 IMPORTO MASSIMO DELLA FORNITURA

L'importo presunto di spesa è pari ad Euro 84.000,00 (IVA esclusa).

Detto importo è da considerarsi quale tetto massimo di spesa, oltre il quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura.

Articolo 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica.

Articolo 4 RICHIESTA DI PREVENTIVO

L'operatore economico dovrà presentare un preventivo tecnico/economico relativo alla fornitura di n. 3 tomografi a coerenza ottica (OCT) da destinare alle Case di Comunità dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, aventi le seguenti caratteristiche:

- **Caratteristiche Tecniche**

L'apparecchiatura dovrà essere conforme alle normative e direttive nonché alle linee guida AHA in vigore. L'apparecchiatura dovrà essere nuova di fabbrica ed aggiornata all'ultima versione software e hardware disponibile al momento dell'effettiva consegna, di semplice, facile ed intuitivo utilizzo e dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali di minima:

- Immagine OCT almeno 80.000 A-scan/secondo;
- modulo di imaging e valutazione papilla ottica e fibre nervose per gestione dei pazienti con glaucoma;
- preferibilmente con modulo per l'analisi del segmento anteriore;
- acquisizione delle immagini sia in midriasi che in miosi;
- meccanismi di acquisizione immagini automatizzate;
- conforme agli standard DICOM per la ricezione della worklist e per l'integrazione con i sistemi informativi aziendali per la gestione delle immagini acquisite;
- software per la visualizzazione e l'elaborazione delle immagini, con archivio immagini: le ditte dovranno indicare il numero di esami memorizzabili;
- completo di tavolo di lavoro e stampante.

Articolo 5 CERTIFICAZIONI, NORME, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

A) Certificazioni e norme

I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/745 ovvero delle Direttive CE/93/42 o CE/90/385 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 "disposizioni transitorie" del suddetto MDR.

I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di quanto previsto all'art. 110 "disposizioni transitorie" del suddetto IVDR così come modificate dal Regolamento 2022/112.

La Ditta dovrà presentare **per l'apparecchiatura proposta:**

- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della "destinazione d'uso" prevista;
- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall'Organismo notificato;
- Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a tale Norma.

Qualora la Ditta sia in possesso di certificazione aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO 9000) o equivalenti, ovvero operi con un sistema di qualità che garantisca il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle certificazioni suddette, potrà fornire idonea documentazione a riprova delle certificazioni possedute.

B) Garanzia

Nella proposta la Ditta dovrà indicare:

- La durata (espressa in mesi) della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore ai 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del verbale di collaudo;
- Inclusioni ed esclusioni per esteso (ricambi, diritto di chiamata, ore lavoro, ore viaggio, trasferta, materiali di consumo, tipologia di attività inclusa ...).

Durante il Periodo di Garanzia, la stessa dovrà includere le operazioni di manutenzione preventiva secondo i protocolli previsti dal fabbricante, che dovranno essere consegnati - unitamente al piano per l'esecuzione degli interventi concordati con il Reparto - alla U.O.S. Ingegneria Clinica successivamente all'assegnazione della fornitura. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione preventiva (compresi tutti i materiali la cui sostituzione è prevista nel protocollo sopra citato) saranno a carico della Ditta. Durante il periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici, ciò previo benestare della Stazione appaltante.

C) Assistenza tecnica

La proposta presentata dalla Ditta dovrà indicare per l'apparecchiatura proposta:

- i tempi di intervento dalla chiamata del fornitore specificando se trattasi di ore lavorative od ore solari ed indicando, se previste, le modalità di gestione degli interventi durante le festività;
- I tempi massimi di chiusura risolutiva intervento dall'apertura della chiamata;
- il luogo al quale l'Azienda dovrà fare riferimento per l'assistenza tecnica e/o eventuale manutenzione.

D) Organico

La ditta dovrà indicare l'organico del personale destinato ad effettuare le manutenzioni sulla specifica apparecchiatura proposta, con riferimento alla sede più vicina all'Azienda.

E) Disponibilità ricambi

La Ditta, per tutte le attrezzature, dovrà indicare il tempo in anni (che comunque non dovrà essere inferiore a 8 anni) per il quale vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell'apparecchiatura.

F) Formazione

La ditta dovrà rendersi disponibile a formare il personale addetto all'avvio delle apparecchiature e successivamente nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- introduzione di un aggiornamento
- inserimento di nuovo personale.

Articolo 6 CONTRIBUTO ANAC

Per partecipare alla presente procedura la Ditta non dovrà pagare alcun contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della Delibera numero 610 del 29 dicembre 2023 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 7 DOCUMENTI DA ALLEGARE

1) Dettaglio preventivo economico, (vedasi modello **Allegato n.1 – Schema di preventivo).**

La Ditta dovrà indicare il prezzo netto, nel senso che eventuali sconti dovranno già essere conteggiati nel preventivo, con esclusione di annotazioni di ulteriori sconti percentuali in calce al preventivo o comunque annotati a parte;

2) Dichiarazioni/documentazioni di carattere tecnico

Dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni/documentazioni:

- a) descrizione particolareggiata dell'apparecchiatura proposta, con caratteristiche tecniche e relativi depliant illustrativi;
- b) indicazione punto per punto di quanto richiesto all'art. 5 del presente documento in merito a:
 - B) Garanzia
 - C) Assistenza tecnica
 - D) Organico
 - E) Disponibilità ricambi
 - F) Formazione
- c) documentazione comprovante che le apparecchiature proposte sono costruite in conformità alle attuali disposizioni in materia di sicurezza nazionali ed internazionali e che possiedono il marchio CE, come richiesto all'articolo 5 lettera A delle presenti Condizioni di partecipazione; eventuali certificazioni di qualità;
- d) dichiarazione del produttore/fornitore che le apparecchiature proposte sono dell'ultimo tipo e modello commercializzati e che, qualora nel periodo che intercorre tra la formulazione della proposta e la fine della garanzia vengano immesse sul mercato mondiale e/o nazionale versioni più aggiornate che sostituiscono quelle proposte, la Ditta si impegna ad aggiornare le apparecchiature fornite per raggiungere il livello del nuovo prodotto ovvero, se ciò fosse impossibile, a sostituirlo con il modello più recente pena la revoca della fornitura;
- e) indicazione del produttore e dei punti di vendita e di assistenza tecnica esistenti in Italia;
- f) dichiarazione, del fornitore, di disponibilità a fornire Manuale Operatore in lingua italiana, Service Manual, Part List e schemi elettrici integrali e copia dell'eventuale software installato con le relative chiavi d'accesso. Si ricorda che la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana è obbligatoria. La documentazione di cui al presente punto dovrà essere fornita in formato elettronico;
- g) indicazione del fornitore, del tipo di software antivirus che si intende installare e se vi siano delle particolari precauzioni atte a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

- h) quant'altro la Ditta o il fornitore ritengano necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature proposte.

Articolo 8 VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI TECNICO ECONOMICI

Le proposte tecniche/economiche saranno vagliate dal Servizio Aziendale competente tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

1. Aderenza/rispondenza della proposta tecnica, in riferimento a quanto riportato nell'art. 4 delle presenti Condizioni Particolari di fornitura.
2. Congruità della proposta economica.

Articolo 9 STIPULA DEL CONTRATTO

L'eventuale affidamento si formalizza con la stipula di un contratto nell'ambito del Sistema MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), previa richiesta di conferma del preventivo nell'ambito di RDO MEPA. Il contratto viene perfezionato con l'accettazione da parte dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana del preventivo formulato dalla Ditta in risposta alla RDO, previa verifica del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà secondo quanto stabilito all'art. 52, co.2, D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto concluso è composto dal preventivo del fornitore e dal documento di accettazione della Stazione Appaltante. La trasmissione del documento di accettazione avviene a seguito delle verifiche previste dalle Condizioni vigenti in materia e del controllo della documentazione amministrativa richiesta alla Ditta aggiudicataria.

In tal senso, dopo l'invio del documento di stipula, si fa presente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 10 GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, la Ditta individuata è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta affidataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'affidatario.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

Articolo 11 CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione del presente interpello, alle caratteristiche tecniche e alla Proposta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 12 Consegna della fornitura

La consegna dei beni oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi in deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovrà essere effettuata presso i locali espressamente indicati nell'ordine di fornitura entro e non oltre i seguenti termini:

- verranno emessi ordini dilazionati nell'arco di 12 mesi e la consegna andrà effettuata non oltre 30 giorni solari consecutivi dal ricevimento dell'ordine NSO;

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:

- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

La consegna dovrà avvenire tempestivamente, comunque **non oltre i termini indicati nel presente documento**, a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

Si precisa che la presente fornitura è effettuata nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – Next Generation EU.

Pertanto, per garantire il rispetto delle milestone e dei target previsti dal PNRR, i termini di consegna indicati devono ritenersi tassativi e non derogabili.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente documento.

La Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni di cui trattasi. Nella esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro 30 giorni dalla contestazione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'installazione, il montaggio e l'avvio della/e apparecchiatura/e sarà a carico della ditta aggiudicataria e dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma che sarà condiviso con l'U.O.S. Ingegneria clinica. La realizzazione di eventuali impianti fissi per l'allacciamento (es: impianti elettrici, idraulici, opere edili) saranno a carico dell'Azienda ULSS.

Sarà a carico della ditta aggiudicataria la fornitura del materiale necessario per la messa a punto e per l'avviamento del sistema.

La ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata, dovrà fornire al Servizio Tecnico dell'Azienda, eventuali istruzioni necessarie per la predisposizione dei locali e dei punti di allacciamento ritenuti necessari per l'installazione della strumentazione da fornire.

Articolo 13 INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

La fornitura si intende accettata dall'Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.

L'operazione di collaudo deve avvenire entro 12 giorni lavorativi dalla consegna del bene, o diversa tempistica riportata nel cronoprogramma condiviso con l'U.O.S. Ingegneria Clinica, alla presenza del personale dell'Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dall'Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.

Al momento del collaudo dovrà essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.

Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione, e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire prima del collaudo: Manuale Operatore in lingua italiana in versione digitale e cartacea, la documentazione attestante la rispondenza alla normativa di riferimento.

Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana e, qualora si sia dichiarata la disponibilità a fornirli, il Service Manual ed il Part List dovranno essere forniti in formato elettronico e nella revisione in vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione tecnica, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga pubblicata una nuova revisione di uno o più dei manuali in questione e questa sia di riferimento per l'apparecchiatura fornita, al collaudo dovrà essere consegnata la documentazione aggiornata.

Si ricorda che essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana, la mancata presentazione dello stesso comporterà la risoluzione "ope legis" dell'affidamento della fornitura.

Qualora le apparecchiature proposte possano essere collegate alla rete aziendale, al momento del collaudo dovrà essere installato su queste ultime opportuno software antivirus.

L'installazione, il montaggio e l'avvio dell'apparecchiatura saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Prima del collaudo definitivo dovranno essere fornite alla U.O.S. di Ingegneria Clinica dell'Azienda ULSS ed al Servizio destinatario, tutte le istruzioni per un corretto utilizzo e per la manutenzione ordinaria della strumentazione fornita.

Articolo 14 ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In caso di affidamento, il fornitore sarà tenuto a garantire, ogni volta che sia richiesta, l'assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.), in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata. Dovrà, comunque essere garantita la continuità del servizio, senza interruzioni.

Il fornitore dovrà garantire, se necessario, una adeguata attività di supporto preliminare e preparatoria all'utilizzo dei beni.

ARTICOLO 15 FATTURAZIONI, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché sia stato redatto collaudo positivo, secondo quanto previsto dal presente documento e dalla proposta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di

emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» è entrato in vigore l'obbligo, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO) pertanto le modalità di fatturazione dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto della presente procedura devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 119 – comma 1 – del D.Lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica nel preventivo le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di interpello dalla Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

All'affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria verrà risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione Appaltante applicherà a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p., e la Ditta aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella Legge n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della eventuale impresa sub-affidataria ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'appaltatore dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

ARTICOLO 18 INNOVAZIONE NORMATIVA

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

ARTICOLO 19 VARIAZIONE SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ARTICOLO 20 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELLA PROCEDURA E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

Si precisa che, ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, trattasi di fornitura di attrezzature per diagnostiche retiniche di primo livello (OCT) da destinare alle Case di Comunità dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana:

- l'attività oggetto della fornitura, risulta rientrare tra le **mere forniture** di Dispositivi Medici;
- la consegna dell'attrezzatura sanitaria e l'eventuale presentazione e formazione per gli addetti, avviene nei locali appartenenti all'Azienda ULSS n. 2 dove non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi;
- l'Azienda, l'Aggiudicataria dovrà organizzare per il personale addetto, un corso di formazione sulla corretta utilizzazione e sulle specifiche del dispositivo, all'avvio dell'apparecchiatura e successivamente. Tale formazione dovrà essere ripetuta in caso di aggiornamento o innovazione tecnologica del bene offerto, o nuovo inserimento del personale e si svolgerà in ambienti designati dall'Amministrazione. Il corso sarà condotto da uno specialista qualificato dell'Aggiudicataria;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei propri lavoratori.

Pertanto, a seguito dell'analisi della tipologia di fornitura, è stato valutato che le attività previste non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- 1) l'inizio delle operazioni di fornitura dovrà essere concordato con l'U.O.S. di Ingegneria Clinica;
- 2) all'interno delle sedi aziendali, è necessario procedere a passo d'uomo;
- 3) nei percorsi interni rispettare la segnaletica;
- 4) in caso di rischi particolari e su segnalazione del personale aziendale, il personale dell'Aggiudicataria prima di accedere negli ambienti aziendali dove si esplicherà la fornitura e/o l'attività di presentazione e formazione del dispositivo, dovrà utilizzare se previsti, idonei DPI. Nel qual caso i DPI saranno forniti dall'Azienda, così come le informazioni per il corretto utilizzo, saranno fornite dal personale Aziendale presente;
- 5) nell'ambito dell'eventuale corso di formazione, lo specialist durante tutta la durata dell'intervento, dovrà permanere presso l'ambiente designato; per qualsiasi altro spostamento negli ambienti circostanti l'area di lavoro o la sede, deve avvisare sempre il Dirigente o il Preposto o il referente del reparto/servizio;

Articolo 21 Garanzie, Danni, Responsabilità civile

L'Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato e proposto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi proposti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l'Appaltatore, su richiesta delle Aziende Sanitarie, ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

Articolo 22 Inadempimenti e penalità

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, mancata o parziale consegna dei beni	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.
Mancata sostituzione, completa o	Penale calcolata in misura compresa tra

parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni giorno naturale di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato.
Ritardi e incompletezza nell'assistenza tecnica	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni giorno naturale di ritardo in ordine agli interventi programmati o su richiesta di cui alla presente procedura

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo saranno contestati all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata alla fornitura, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 23 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dalle presenti Condizioni particolari di fornitura, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti del presente interpello;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente documento;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente documento e nei restati atti del presente interpello.
- mancata fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e della documentazione attestante la rispondenza delle Direttive di riferimento prima del collaudo.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui alla presente procedura, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto.

ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Alla presente procedura si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS n.2 Marca trevigiana, nell'ambito della presente procedura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS n.2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui alla presente procedura solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS n.2 Marca trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per la presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei

confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

ARTICOLO 25 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Documento si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Articolo 27 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13/11/2024, e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 28 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 198 del 31.1.2025, il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", della Delibera n. 7/2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" e della Delibera n. 605/2023 con la quale l'A.N.A.C. ha approvato l'aggiornamento 2023 al PNA 2022.

Il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 è reperibile nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 29 MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 30 COMUNICAZIONI CON LE IMPRESE E RICHIESTE INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Progetto è:

Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica

Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso

Telefono: 0422 323010

e-mail: servizi@aulss2.veneto.it

Per informazioni di carattere generale in ordine alla presente richiesta è possibile contattare la U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica – Dott.ssa Liliana Roberti, tel. 0422/323057.

Per informazioni di carattere tecnico/informatico collegate alla piattaforma MEPA è possibile contattare il servizio di help desk messo a disposizione dal gestore del portale, ai numeri:

- 800 062 060 numero verde per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete;
- 895 895 0898 numero a pagamento per tutte le esigenze informative.

Allegati:

Allegato n. 1 - Modello dettaglio preventivo